

Tobias Helms, *Erbrecht*, 8. Auflage (München, Verlag C.H. Beck, 2024) pp. XXVII +404.

Il volume sul diritto delle successioni di Tobias Helms è all'ottava edizione, quale prosecuzione, dalla quinta edizione, dell'opera di Rainer Frank. Esso appartiene alla classica collana "Grundrisse des Rechts" per i tipi della casa editrice Beck di Monaco di Baviera. Il manuale è diretto soprattutto agli studenti universitari al fine di prepararli ad affrontare positivamente gli esami, come dimostra la bibliografia allocata all'esordio di ogni capitolo orientata a segnalare soltanto quei contributi utili per l'approfondimento di tematiche aderenti alle prove di esame da affrontare.

I punti di forza dell'opera risiedono nelle numerose sintesi e tabelle, nei numerosissimi casi esemplari, la maggior parte tratte dalla giurisprudenza, ma soprattutto da un *addendum* che contiene sei questioni, o meglio sei prove d'esame corredate da una soluzione che mette in evidenza l'interazione fra questioni di diritto ereditario e problematiche del diritto delle obbligazioni e dei diritti reali. Le questioni complesse proposte concernono le figure del testamento congiuntivo, del contratto successorio, dell'interpretazione delle disposizioni di ultima volontà, dei negozi *inter vivos* a causa di morte. La stesura è quella tipica delle *Klausuren*, strumento essenziale della formazione giuridica in Germania, in particolare per la preparazione agli esami di Stato (*Erste juristische Prüfung* e *Zweite juristische Staatsprüfung*), necessari per diventare avvocato (*Rechtsanwalt*), magistrato (*Richter*), procuratore (*Staatsanwalt*) o per accedere ad altre professioni giuridiche.

La nuova edizione presenta un manuale completamente rielaborato e aggiornato. Sono state inserite non solo le più recenti pronunce giurisprudenziali e la letteratura più aggiornata, ma anche le modifiche introdotte dalla legge sulla modernizzazione del diritto delle società di persone (*Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz - MoPeG*), nonché le questioni attuali relative all'eredità digitale e al testamento digitale (*Tablet-Testament*). Nell'ultima questione, il § 2247 BGB impone per la validità del testamento olografo che lo stesso sia scritto e sottoscritto dal testatore, al fine di dimostrare l'autenticità e l'integrità del testo. Non rilevano il tipo di strumento di scrittura, il supporto utilizzato, il carattere o la lingua di stesura del testo, purché sia garantita la leggibilità.

Di contro, è insufficiente l'uso di mezzi meccanici come timbri, macchine da scrivere, fotocopie o fax, nonché l'assistenza di terzi, se va oltre il semplice sostegno della mano e implica una scrittura effettivamente guidata da un altro soggetto (BGH, 12 marzo 1981, in NJW, 1981, p. 1900). Lo stesso vale per le disposizioni testamentarie espresse mediante un

diagramma a frecce, poiché in tal caso mancano tratti grafici individuali che consentano di verificarne l'autenticità (OLG Frankfurt a.M., 11 febbraio 2013, in *NJW-Spezial*, 2013, p. 363 s.). Per quanto riguarda un *Tablet-Testament*, cioè redatto con penna digitale su un dispositivo elettronico, una parte della dottrina ritiene che non soddisfa i requisiti formali di cui al § 2247 BGB (P. SCHOLZ, *Digitales Testieren: Zur Verwendung digitaler Technologien beim eigenhändigen und Nottestament de lege lata et ferenda*, in *AcP*, 219, 2019, p. 103 ss.). A favore della validità formale si potrebbe invocare il principio secondo cui il *de cuius* è libero di scegliere i materiali e gli strumenti di scrittura per la redazione del testamento e che, anche con una penna digitale, i tratti individuali della grafia rimangono riconoscibili. Tuttavia, alla luce anche della disposizione del § 126, comma 1, BGB, il problema non sembra superabile, in quanto pare determinante la dimensione autografa della dichiarazione testamentaria e della sua sottoscrizione. Infatti la giurisprudenza esclude che una firma apposta su un tablet soddisfi il requisito della forma scritta, come si desume *a contrario* dai §§ 126, comma 3, e 126a BGB, che equiparano la forma elettronica alla forma scritta solo in casi eccezionali (OLG München, 4 giugno 2012, in *NJW*, 2012, p. 3584).

Il testamento deve contenere anche data e luogo della dichiarazione (§ 2247, comma 2, BGB), la mancanza dei quali risultano rilevanti soltanto nelle ipotesi in cui sussistano dubbi sulla validità del testamento (§ 2247, ult. comma, BGB). L'attuale disposizione, che mitiga il loro rilievo ai fini dell'efficacia della dichiarazione testamentaria si deve ad un episodio che risale al periodo nazionalsocialista, allorché Adolf Hitler, nel 1937, usò la carta della Cancelleria del Reich per il suo testamento, ove il luogo era prestampato. Gli fu spiegato che il suo testamento sarebbe stato invalido, ai sensi del § 125 BGB per il motivo del luogo prestampato. A questo rilievo il *Führer* si mise le mani nei capelli e si interrogava se tutto ciò potesse ancora essere considerato diritto, quando nemmeno il testamento del Cancelliere del Reich soddisfaceva le disposizioni di legge. L'esito della vicenda portò alla modifica del § 2247 BGB. Abbiamo voluto menzionare questa vicenda soltanto con l'intento di sottolineare che molte volte il formante legislativo subisce modifiche esclusivamente per avvenimenti episodici, senza essere il precipitato di lunghe e meditate riflessioni. Ma in ogni caso il tratto di penna del legislatore non è in grado di obliterare gli sviluppi dogmatici della scienza giuridica.

[R. F.]